

OGGETTO: Convenzione tra la Provincia di Pisa e i Comuni di Bientina, Calcinaia, Castelfranco di Sotto, Santa Croce sull'Arno e Santa Maria a Monte per la realizzazione di un Polo Ambientale denominato “ Sistema delle Aree Naturali Protette di Interesse Locale, degli Habitat di Rilevanza Ambientale e delle Zone Umide ai sensi della Convenzione di Ramsar “ della zona NORD – EST della Provincia di Pisa

Rep. N.

L'anno duemila..... (200...), il giorno....del mese di..... in..... (Pisa, Piazza Vittorio Emanuele II nella sede della Provincia di Pisa) tra :

A) il Dott. Franchini Dario, nato a La Spezia il 24 Luglio 1955, Dirigente della Provincia di Pisa, domiciliato per la carica nella sede di tale Ente, il quale interviene e stipula il presente atto non in proprio ma esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente che rappresenta (C.F. della Provincia :80000410508)

B) la Dott.ssa Stefani Silva nata a Pisa il 15 Settembre 1951, Responsabile del Comune di Bientina, domiciliata per la carica nella sede di tale Ente, la quale interviene e stipula il presente atto non in proprio ma esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente che rappresenta (C.F del Comune di Bientina 00188060503)

C) il/lanato/ail....., Dirigente del Comune di Calcinaia, domiciliato/a per la carica nella sede di tale Ente, il/la quale interviene e stipula il presente atto non in proprio ma esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente che rappresenta (C.F del Comune di Calcinaia.....)

D) il/lanato/ail....., Dirigente del Comune di Castelfranco di Sotto, domiciliato/a per la carica nella sede di tale Ente, il/la quale interviene e stipula il presente atto non in proprio ma esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente che rappresenta (C.F del Comune di Castelfranco di Sotto.....)

E) il/lanato/ail....., Dirigente del Comune di Santa Croce sull'Arno, domiciliato/a per la carica nella sede di tale Ente, il/la quale interviene e stipula il presente atto non in proprio ma esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente che rappresenta (C.F del Comune di Santa Croce sull'Arno.....)

F) il geom. Gennai Massimo nato a Vicopisano il 26 Ottobre 1949, Dirigente del Comune di Santa Maria a Monte, domiciliato per la carica nella sede di tale Ente, il quale interviene e stipula il presente atto non in proprio ma esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente che rappresenta (C.F del Comune di Santa Maria a Monte 00159440502)

Premesso:

- che la Regione Toscana, con la L.R. n. 49/95 “ Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale“ e con al L.R. n. 56/00 “ Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali della flora e della fauna “, ha individuato nelle Province e nei Comuni gli interlocutori principali in tema di aree protette ed ha normato gli strumenti per la loro gestione;

- che in attuazione della sopraindicata L.R. 49/95 il Comune di Bientina, con la Del. C.C. n. 70 del 17.11.1995, e successive ha istituito l' ANPIL “ Bosco di Tanali “;

- che il Consiglio della Regione Toscana, con propria deliberazione 21 gennaio 2004, n.6 ha approvato la perimetrazione dei siti di importanza regionale (SIR) istituiti con la L.R. 6 aprile 2000, n. 56 in attuazione delle direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE;

- che la Giunta della Regione Toscana, con propria deliberazione 5 luglio 2004, n. 644 ha approvato le norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei Siti di Importanza Regionale (SIR);

- che per i suddetti SIR le Province, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 56/2000, svolgono tutte le funzioni amministrative previste dalla citata legge, provvedendo in particolare all'attuazione delle misure di tutela disciplinate dal CAPO II e, per quanto specificatamente disposto dall'art. 12, comma 1, lettera a), definiscono ed attuano le misure di conservazione ivi previste, anche mediante l'adozione, ove occorra, di appositi piani di gestione;

- che nel territorio di competenza amministrativa dei Comuni di Bientina, Calcinaia, Castelfranco di Sotto, Santa Croce sull'Arno e Santa Maria a Monte ricadono i seguenti SIR:

a) Codice 063 Nome **Cerbaie** Superficie *Ha 4.611,00* Codice Natura 2000 *IT5170003 (*)*

b) Codice 064 Nome **Montefalcone** Superficie *Ha 498,71* Codice Natura 2000 *IT5170004*

c) Codice *B03* Nome **Ex alveo del lago di Bientina** Superficie *Ha 1.054,40* Codice Natura 2000 *IT5120101*

() – la parte di superficie ricompresa nella Provincia di Pisa.*

- che la Giunta Regionale Toscana, con atto n. 231 del 15.03.2004 ha deliberato di approvare la richiesta di riconoscimento dell'Area Umida di Ha 929,50 di importanza internazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar;

- che la Zona Umida di importanza internazionale risulta insistere, per una parte, sul medesimo territorio dell'ANPIL e, per l'altra, su quello del tre SIR;
- che, stante questa compenetrazione dei limiti territoriali, sia al fine di meglio armonizzare la tutela dell'intero patrimonio ambientale, sia al fine di incentivare la sua valorizzazione ai fini di un turismo ecocompatibile, è d'interesse di tutti e sei gli Enti Locali rafforzare e migliorare i rapporti istituzionali;
- - che risulta altresì opportuno procedere altresì ad apportare delle revisioni ai perimetri dei SIR, al fine di includervi ulteriori zone di particolare interesse ambientale od escludere altre zone che hanno, nel tempo, perduta tale peculiare caratteristica ;
- che è pertanto opportuno addivenire alla costituzione di un appropriato Polo Ambientale per la zona Nord – Est della Provincia di Pisa, denominato “ Sistema delle Aree Naturali Protette di Interesse Locale, degli Habitat di Rilevanza Ambientale e delle Zone Umide ai sensi della Convenzione di Ramsar “;
- che per il conseguimento dei sopraindicati scopi risulta opportuno provvedere a stipulare un'ideale convenzione Tutto ciò premesso i Comuni di Bientina, Calcinaia, Castelfranco di Sotto, Santa Croce sull'Arno, Santa Maria a Monte e la Provincia di Pisa convergono quanto segue:

TITOLO I *Principi Generali*

ART. 1

Le premesse di cui sopra fanno parte integrante del presente atto. La Provincia di Pisa e i Comuni di Bientina, Calcinaia, Castelfranco di Sotto, Santa Croce sull'Arno, Santa Maria a Monte, fatto salvo il rispetto delle singole consuetudini a riguardo l'attività ludica della caccia, al fine di salvaguardare i valori naturalistici, ambientali e gli habitat e le specie presenti nel ex padule di Bientina e nel complesso delle Cerbaie e al fine di promuovere e sviluppare un turismo ecocompatibile, stabiliscono di dare vita ad un Polo Ambientale denominato “Sistema delle Aree Naturali Protette di Interesse Locale, degli Habitat di Rilevanza Ambientale e delle Zone Umide ai sensi della Convenzione di Ramsar “ (di seguito indicato con il termine “ Sistema “).

ART. 2

Le modalità per il raggiungimento di tali obiettivi sono disciplinati dalla seguente convenzione.

TITOLO II *Attività di gestione*

ART. 3

Il Polo Ambientale denominato “Sistema delle Aree Naturali Protette di Interesse Locale, degli Habitat di Rilevanza Ambientale e delle Zone Umide ai sensi della Convenzione di Ramsar “ di cui all'art. 1 della presente convenzione risulta costituito dalla ANPIL “ Bosco di Tanali “, istituita, ai sensi della L.R. n. 49/95, dal Comune di Bientina, dai SIR n. 63 “ Cerbaie “, n. 64 “ Montefalcone “ e n. B03 “ Ex Alveo del Lago di Bientina “, così classificati dalla L.R. n. 56/00 e dalla Del. C.R.T. n. 6/04 e dalla Zona Umida di importanza internazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar, così come approvata dalla G.R.T. con la Del. n. 231 del 15.03.2004.

ART. 4

Gli obiettivi e le finalità che il Sistema intende conseguire sono:

- a) promuovere le conoscenze tecnico - scientifiche della flora, della fauna, degli habitat e delle tecniche costruttive tradizionali locali;
- b) incrementare il turismo eco-compatibile;
- c) incentivare percorsi formativi di educazione ambientale rivolti alla fascia scolarizzata della popolazione;
- d) recuperare attività produttive tipiche e tradizionali della zona, anche in relazione ad opportunità derivanti dall'attivazione di normative comunitarie, nazionali e regionali;
- e) definire attività compatibili legate al tempo libero da svolgere nell'ambito del territorio del Sistema;
- f) redigere progetti relativi ad interventi di rinaturalizzazione, riqualificazione ambientale, recupero di edifici, restauro di manufatti, etc.
- g) preservare il valore storico – paesaggistico del Sistema;

- h) attuare quanto previsto dalla L.R. n. 56/00 a carico degli Enti Locali, ed in particolare l'approntamento di un Piano di Gestione per i SIR 63 e B03;
- i) armonizzare, per quanto è possibile e compatibile con le singole leggi di riferimento, le norme che regolano la protezione, la gestione e l'utilizzo dei diversi beni ambientali.
- l) procedere altresì ad apportare delle revisioni ai perimetri dei SIR, al fine di includervi ulteriori zone di particolare interesse ambientale od escludere altre zone che hanno, nel tempo, perduta tale peculiare caratteristica ;

ART. 5

Tutti gli Enti Locali convenzionati concorrono, secondo le loro possibilità tecniche ed economiche, anche avvalendosi di eventuali contributi di esterni. al raggiungimento degli obiettivi indicati dalle lettere da a) ad h) di cui al precedente art. 4.

Al fine di facilitare detto conseguimento i singoli Enti Locali provvedono anche con le modalità specificatamente indicate nei successivi articoli della presente convenzione.

ART. 6

Allo scopo di conseguire gli obiettivi e le finalità indicate nell'art. 4 al Comune di Bientina è attribuito il ruolo di Ente capofila del Sistema.

ART. 7

Con la collaborazione tra tutti gli Enti Locali convenzionati, avvalendosi anche di eventuali contributi di esterni, all'interno del territorio del Sistema il Comune di Bientina gestisce il monitoraggio della distribuzione degli habitat e delle specie, l'effettuazione di studi sulla biologia e la consistenza della popolazione e provvede alla effettuazione delle iniziative di sensibilizzazione rispetto ai valori naturalistici, ambientali e della tutela degli habitat e delle specie.

ART. 8

Per la realizzazione di quanto indicato al precedente art. 7, il Comune di Bientina predispone, annualmente, un' apposita proposta progettuale, che viene inviata a tutti gli Enti convenzionati, entro la data del 31 ottobre dell'anno precedente alla sua validità, al fine di permettere ad essi l'allocatione, nel proprio Bilancio di previsione dell'anno successivo, la relativa quota economica di co-finanziamento, secondo quanto previsto dai successivi artt. 16 e 17 della presente convenzione.

Al fine di redigere una compartecipata e condivisa redazione della proposta progettuale il Comune capofila convoca una o più apposite riunioni operative con gli Enti sottoscrittori della presente convenzione,. A dette riunioni sono invitate anche le associazioni naturalistiche che operano all'interno dell'ANPIL e/o dei SIR.

ART. 9

IL Comune di Bientina, per i tre SIR, in deroga ai divieti sanciti dall'art. 5 (Tutela della fauna), comma 1, è autorizzato a rilasciare, per le finalità scientifiche, autorizzazioni specifiche e nominative agli Enti ed organismi pubblici istituzionalmente competenti, previa presentazione dei relativi programmi di ricerca.

Il Comune di Bientina è altresì delegato a ricevere l'obbligatoria denuncia di coloro che a qualsiasi titolo detengono animali vivi o morti, anche imbalsamati, di cui all'allegato B della L.R. n. 56/2000, fatta salva la deroga prevista dall'art. 5, comma 4.

ART. 10

IL Comune di Bientina, in deroga ai divieti sanciti dall'art. 6 (Tutela della flora), comma 1, è autorizzato a rilasciare, per le finalità scientifiche, autorizzazioni specifiche e nominative agli Enti ed organismi pubblici istituzionalmente competenti, previa presentazione dei relativi programmi di ricerca.

ART. 11

IL Comune di Bientina esprime un motivato parere tecnico –scientifico vincolante sulle eventuali proposte di specifiche modifiche degli allegati di cui al comma 1 dell'art. 8 della L.R. n. 56/2000

ART. 12

IL Comune di Bientina esprime un parere tecnico –scientifico non vincolante sulle proposte di individuazione delle aree di collegamento ecologico funzionale da inserire nel Piano Territoriale di Coordinamento o nei suoi aggiornamenti periodici.

ART. 13

IL Comune di Bientina funge da consulente tecnico –scientifico, con parere non vincolante nella espressione del parere di competenza provinciale sulle norme tecniche relative all’attuazione della L.R. n. 56/2000 ed in particolare quelle relative a quelle specificatamente indicate nell’art. 12, lettere da a) a e).

ART. 14

Nell’ambito della Valutazione di Impatto Ambientale e di valutazione d’Incidenza di cui all’art. 15 della L.R. n. 56/2000, la Provincia di Pisa si avvale anche della consulenza tecnico –scientifico del Comune di Bientina, il quale deve esprimere il proprio parere, non vincolante, entro e non oltre 30 giorni dal recepimento del materiale trasmesso.

ART. 15

IL Comune di Bientina, nella sua qualità di Ente capofila del Sistema, affida, con apposito atto amministrativo, ad un proprio Funzionario, in possesso di specifica professionalità in materia, l’incarico di responsabile dei diversi procedimenti per l’attuazione degli obiettivi e delle finalità previste dall’art. 4 della presente convenzione.

ART. 16

Per lo svolgimento delle funzioni delegate la Provincia di Pisa assegna, dopo l’approvazione del Bilancio di previsione, un finanziamento annuale in rapporto alle attività programmate, fino ad un importo massimo di Euro 10.000,00. Tale finanziamento è assoggettato a vincolo di destinazione.

IL Comune di Bientina, entro i primi sessanta giorni dell’anno successivo, presenterà un analitico rendiconto redatto secondo i principi di contabilità pubblica previsti per gli Enti Locali.

Nel caso di eventuali avanzi di gestione la Provincia di Pisa deciderà sul loro utilizzo, osservando il principio del reinvestimento nelle attività gestionali dei SIR.

ART. 17

Per lo svolgimento delle attività di cui all’art. 4 e successivi della presente convenzione i Comuni di Calcinaia, Castelfranco di Sotto, Santa Croce sull’Arno e Santa Maria a Monte, in quanto Enti sul cui territorio sono ricompresi e/o i tre SIR e/o la Zona Umida di Importanza Internazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar assegnano, in rapporto alle attività programmate e dopo l’approvazione del proprio Bilancio di previsione, al Comune di Bientina un finanziamento annuale, fino ad un importo massimo di Euro 2.500,00 cadauno. Tale finanziamento è assoggettato a vincolo di destinazione.

IL Comune di Bientina, entro i primi sessanta giorni dell’anno successivo, presenterà un analitico rendiconto redatto secondo i principi di contabilità pubblica previsti per gli Enti Locali.

Nel caso di eventuali avanzi di gestione i Comuni decideranno sul loro utilizzo, osservando il principio del reinvestimento nelle attività gestionali dei SIR.

ART. 18

I co-finanziamenti concessi per i tre SIR dalla Regione Toscana, ai sensi dell’art. 18 della citata L.R. n. 56/2000 od altre Leggi, alla Provincia di Pisa saranno attribuiti al Comune di Bientina, in qualità di Comune capofila. Spetta a detto Comune l’obbligo della gestione, secondo le progettualità che li hanno originati, e il relativo rendiconto, nelle forme previste o specificatamente richieste, all’Ente provinciale erogatore.

ART. 19

I co - finanziamenti concessi alla Provincia di Pisa dalla Regione Toscana, ai sensi della LL.RR. n. 49/95, per l’ ANPIL e/o per la Zona Umida di importanza internazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar, e relativamente alla materia delle Aree Naturali e Protette, sono attribuiti al Comune di Bientina, in qualità di Ente capofila.

Spetterà a detto Comune l’obbligo della gestione, secondo le progettualità che li hanno originati, e il relativo rendiconto, nelle forme previste o specificatamente richieste, all’Ente provinciale erogatore.

TITOLO III
Sanzioni amministrative

ART.20

Tutti i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni vigenti all'interno del Sistema affluiranno al Comune di Bientina, in qualità di Ente capofila.

In particolare:

a) per i territori ricadenti all'interno dei tre SIR i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 17 della L.R. n. 56/00.

b) per i territori ricadenti all'interno dell'ANPIL, una volta in vigore il Regolamento di Gestione, i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dagli specifici articoli .

Lo stesso l'Ente capofila procederà ad utilizzare i proventi pervenuti, conformemente alle destinazioni indicate dalle lettere da a) a c) del citato articolo 17, quando i proventi derivino dall'applicazione della L.R. n. 56/00; per l'incremento della fruibilità ecocompatibile, nel caso di sanzione irrorata per infrazioni al Regolamento di Gestione..

TITOLO IV
Norme finali

ART.21

Tutte le controversie che dovessero sorgere in relazione all'attuazione della presente convenzione saranno devolute ad un collegio arbitrale composto di tre membri, di cui uno nominato dalla Provincia di Pisa e uno nominato, collegialmente, dai cinque Comuni. Il terzo, con funzioni di presidente, sarà nominato consensualmente. Nel caso di mancato accordo, dal Presidente del Tribunale di Pisa.

Il funzionamento del collegio arbitrale è disciplinato dagli artt. 806 e segg. c.p.c.

ART. 22

La durata della presente convenzione è stabilita in anni 9 a decorrere dalla data della firma e non è tacitamente rinnovabile alla naturale scadenza.

La convenzione decade anche in caso di recesso di uno solo degli Enti Locali sottoscrittori.

In qualsiasi momento, ma con un preavviso - da comunicare tramite apposita nota scritta a tutti gli altri Enti sottoscrittori - di almeno mesi 6 dalla data di decorrenza, ciascun Comune o la Provincia di Pisa potrà recedere dalla presente convenzione.

Tuttavia è fatto salvo l'obbligo al Comune di Calcinaia, Castelfranco di Sotto, Santa Croce sull'Arno e Santa Maria a Monte e alla Provincia di Pisa di evadere comunque, anche in caso di decorrenza del recesso non coincidente con l'ultimo giorno dell'anno solare di riferimento - e pertanto fino alla data del 31.12 - quanto specificatamente previsto dagli articoli della presente convenzione. Al Comune di Bientina è invece fatto obbligo della rendicontazione ai cofinanziatori dei progetti in corso, fino alla loro completa definizione .

ART.23

Tutte le eventuali spese necessarie per la stipula della presente convenzione sono a carico della Provincia di Pisa.

ART.24

Per quanto non previsto dal presente atto si applica quanto previsto dalla L.R. n. 56/2000 e dalla L.R. n. 49/95.

TITOLO V
Norma Transitoria

ART.25

Atteso che risulta d'interesse estendere la validità della presente convenzione anche alla Provincia di Firenze e/o al Comune di Fucecchio, il Comune di Bientina, in qualità di Ente capofila, provvede a prendere gli opportuni contatti con la suddetta Provincia e il relativo Comune al fine di verificare la loro disponibilità a sottoscriverla.

Ove tale eventualità si realizzi con la sola partecipazione del Comune di Fucecchio, sarà provveduto automaticamente, e quindi senza ulteriore necessità di riapprovazione del testo della convenzione, da parte degli Enti Locali della zona pisana, ad integrare la premessa degli artt. 1,17 e 22 della presente convenzione con “ e Comune di Fucecchio “ e a sostituire, nell'art. 21, al numero “ tre “ il termine “ quattro “.

Nel caso invece in cui si realizzi anche la partecipazione della Provincia di Firenze, ad integrare anche il testo della premessa con l'aggiunta, ove necessaria, di " e Provincia di Firenze " e l'art. 21 con il termine " e dalla Provincia di Firenze " e " collegialmente" . Ed anche ad integrare la presente convenzione con l'aggiunta degli art. 16bis e 18bis, in cui il termine " Provincia di Pisa " è sostituito dal termine " Provincia di Firenze " e il riferimento ai " tre SIR " è sostituito con il termine " SIR Cerbaie" .

Il Dirigente Provincia Pisa

Il Dirigente Comune Bientina
Il Dirigente Comune Calcinaia
Il Dirigente Comune Castelfranco di Sotto
Il Dirigente Comune Santa Croce sull'Arno
Il Dirigente Comune S. Maria a Monte

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D. Lgs. n° 267/2000, art. 42, II° comma, lettera a;

Viste la L.R. n° 49/95 “Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette da interesse locale” che individua nelle Province e nei Comuni gli interlocutori principali in tema di aree protette e norma gli strumenti per la loro gestione;

Vista la L.R. n° 56/00 “Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna”, con cui sono stati istituiti, in applicazione alle Direttive Comunitarie 79/409/CEE e 92/43/CEE, i Siti di Importanza Regionale (SIR);

Vista la Del. C.R.T. 21/01/2004, n° 6 che ha approvato la perimetrazione dei siti di importanza regionale (SIR) istituiti con la L.R. 06/04/2000, n° 56 in attuazione delle direttive n° 79/409/CEE e n° 92/43/CEE;

Vista la Del. G.R.T. 05/07/2004, n° 644 che approvato le norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei Siti di Importanza regionale (SIR);

Considerato che in attuazione della sopraindicata L.R. 49/95 il Comune di Bientina, con la Del. C.C. n° 70 del 17.11.95 e successive ha istituito l’ANPIL “Bosco di Tanali”;

Considerato altresì che nel territorio di competenza amministrativa dei Comuni di Bientina, Calcinaia, Castelfranco di Sotto, Santa Croce sull’Arno e Santa Maria a Monte ricadono i seguenti SIR:

- a) Codice 063 Nome **Cerbaie** Superficie Ha 4.611,00 Codice Natura 2000 IT517003 (*)
- b) Codice 064 Nome **Montefalcone** Superficie Ha 498,71 Codice Natura 2000 IT5170004
- c) Codice B03 Nome **Ex alveo del lago di Bientina** Superficie Ha 1.054,40 Codice Natura 2000 IT5120101

(*) – *la parte di superficie ricompresa nella Provincia di Pisa.*

Preso atto che per i suddetti SIR le Province, ai sensi dell’art. 3 della L.R. n° 56/2000, svolgono tutte le funzioni amministrative previste dalla citata legge, provvedendo in particolare all’attuazione delle misure di tutela disciplinate dal CAPO II e, per quanto specificatamente disposto dall’art. 12, comma 1, lettera a), definiscono ed attuano le misure di conservazione ivi previste, anche mediante l’adozione, ove occorra, di appositi piani di gestione;

Considerato inoltre che la Giunta Regionale Toscana, con atto n° 231 del 15.03.2004, ha deliberato di approvare la richiesta di riconoscimento dell’Area Umida di Ha 929,50 di importanza internazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar e che detta Zona Umida di importanza internazionale risulta insistere, per una parte, sul medesimo territorio dell’ANPIL e, per l’altra, su quello dei tre SIR;

Visto che, stante questa compenetrazione dei limiti territoriali, sia al fine di meglio armonizzare la tutela dell’intero patrimonio ambientale, sia al fine di incentivare la sua valorizzazione ai fini di un turismo ecocompatibile, è d’interesse di tutti e sei gli Enti Locali rafforzare e migliorare i rapporti istituzionali;

Dato atto che è pertanto opportuno addivenire alla costituzione di un appropriato Polo Ambientale per la zona Nord – Est della Provincia di Pisa, denominato “ Sistema delle Aree Naturali Protette di Interesse Locale, degli Habitat di Rilevanza Ambientale e delle Zone Umide ai sensi della Convenzione di Ramsar “;

Ritenuto che per il conseguimento dei sopraindicati scopi sia opportuno provvedere a stipulare un'ideale convenzione;

Visto lo schema di convenzione concordato tra gli Enti interessati ed allegato al presente atto, Allegato n. 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, e valutato l'atto allo scopo;

Ritenuto pertanto di dare mandato al Responsabile del Settore n° 4 di procedere alla sua stipula;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, che si allega all'originale;

Visto il parere favorevole del Segretario Generale ai sensi dell'ex art 10, comma 5°, del regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, che si allega all'originale;

Sentita la Commissione Consiliare n. 2, in data 24.02.2005;

Con voti favorevoli n. 15 e astenuti n. 1 (Calò), su n. 16 Consiglieri presenti e n. 15 Consiglieri Votanti, voti resi e riscontrati nei modi e termini di legge;

DELIBERA

1 – Di aderire alla proposta di costituzione di un Polo Ambientale per la zona Nord-Est della Provincia di Pisa, denominato “Sistema delle Aree Naturali Protette di Interesse Locale, degli Habitat di Rilevanza Ambientale e delle Zone Umide” e di approvare lo schema di convenzione allegato al presente atto, Allegato n. 1, che ne diviene parte integrante e sostanziale.

2 - Di dare mandato al Responsabile del Settore 4 di procedere alla sua stipula.

3 – Di dare atto che alla spesa presunta annua di € 2.500,00 sarà fatto fronte mediante apposito stanziamento sul bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2005 in riferimento al Servizio 09.06 – Cap. 3820 denominato “Convenzione ANPIL Toscana”.